



LE SUCCESSIONI

Con questo Speciale vogliamo rispondere alle domande rivolteci dalle nostre lettrici e dai nostri lettori, sia con riferimento a quelle riportate nello Speciale sia alle altre. Ricordiamo che le domande e le risposte che daremo sono state pubblicate nel fascicolo "Successioni tutelate" a cura del Consiglio Nazionale del Notariato (in collaborazione con diverse Associazioni di consumatori): ribadiamo, quindi, relativamente a queste, che il nostro "ruolo" è nullo o quasi, concretizzandosi in una semplice trasposizione. Sul tema, inoltre, ci soffermeremo per la "messa a punto" di argomenti già trattati ovvero per rispondere ad altri quesiti.

2 – LE QUESTIONI PIÙ FREQUENTI: LE DOMANDE DEI LETTORI

LE SUCCESSIONI



Filippo: ci ha chiesto di avere risposta alle seguenti domande:

- a)** *E' possibile redigere un testamento che non leda la quota di legittima?*
- b)** *Come influiscono la comunione legale o la separazione dei beni sui diritti successori?*

Risposte (dal fascicolo "Successioni tutelate")

a) *È possibile solo se chi redige il testamento, in vita, non ha fatto donazioni, neppure indirette, e se nel testamento dispone del suo patrimonio per quote ideali non inferiori alle quote di legittima spettanti a ciascun legittimario.*

È invece impossibile se il testatore abbia già disposto di parte del proprio patrimonio con donazioni dirette e/o indirette, ovvero se intenda disporre del proprio patrimonio suddividendo le singole attività tra gli eredi nominati; e questo perché la quota di legittima viene calcolata sulla base del valore dei beni donati in vita e lasciati dal defunto al momento della morte e non al momento della stipula delle donazioni e della redazione del testamento.

b) *La comunione legale e la separazione dei beni sono dei regimi patrimoniali della famiglia e cioè dei complessi di norme destinate a regolare il regime degli acquisti e della gestione dei beni tra i coniugi. Nel caso in cui non si operi una scelta differente – all'atto di matrimonio o anche in seguito mediante apposita convenzione matrimoniale stipulata con atto notarile alla presenza di due testimoni – il regime applicato è quello della comunione legale dei beni. In linea di principio, vigente il regime di comunione legale, gli acquisti effettuati anche da uno solo dei coniugi cadono in comunione, mentre con la separazione dei beni i coniugi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.*

Da un punto di vista successorio non vi è nessuna interferenza tra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi, che rimangono sempre gli stessi. Possono invece manifestarsi differenze sulla consistenza dei beni che cadono in successione. Ad esempio se un soggetto ha acquistato

un immobile, trovandosi in regime di separazione dei beni, alla sua morte questo immobile cadrà in successione per l'intero; se invece lo stesso soggetto ha acquistato lo stesso immobile trovandosi in regime di comunione dei beni, lo stesso cadrà in successione per la metà.

Alvaro B.: (oltre alla domanda di seguito riportata) ci ha chiesto approfondimenti (già forniti) su temi trattati nello Speciale (debiti del cuius, il beneficio d'inventario, **rinuncia alla successione**)


c) Nel caso di comunione ereditaria sui beni del defunto, se non vi è un accordo sulle modalità di liquidazione/divisione, quali sono le soluzioni?

c) Immaginiamo l'ipotesi in cui 3 fratelli siano comproprietari di un appartamento a seguito della successione di un genitore e che non riescano ad accordarsi sulla vendita dell'immobile.

In caso di comunione ereditaria – che si ha quando i beni ereditari sono attribuiti agli eredi per quote indivise – le parti possono giungere a un accordo amichevole sulla divisione dei beni o sulla vendita degli stessi, anche a uno dei coeredi. Se non c'è accordo tra le parti, è possibile solo chiedere la divisione in via giudiziale ed eventualmente arrivare a una transazione in corso di causa.



Marta: ci chiede quanto segue.



d) Considerato un nucleo familiare composto da genitori e da 3 figli, se il padre ha già donato a 2 figli, la madre può istituire erede soltanto il terzo figlio?

d) Questo è uno dei possibili errori derivanti dalla convinzione che il fenomeno successorio sia familiare, e cioè che i figli abbiano il diritto di ricevere la propria legittima dalla successione del padre e della madre, come si trattasse di un'unica successione.

Nel nostro ordinamento la successione è rigorosamente individuale; pertanto ciascun figlio ha il diritto di ricevere la propria quota di legittima dalla successione del padre e della madre, come fenomeni distinti.

Marco: vuol saperne di più sulle due domande che seguono (raggruppate).

e) Che diritti ha il coniuge separato? Ed il coniuge divorziato?


e) Al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.

In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano solo con il divorzio.

Dopo il divorzio i diritti successori tra i coniugi vengono meno. Il coniuge divorziato potrà soltanto richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e sempre che gli fosse già stato riconosciuto il diritto all'assegno in occasione del divorzio.

Il Tribunale, nel determinare l'ammontare dell'assegno, terrà conto di una molteplicità di elementi tra cui l'importo delle somme percepite e la gravità dello stato di bisogno, il valore dei beni ereditari, il numero e la qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

Su accordo delle parti, coniuge divorziato ed eredi, l'assegno può essere liquidato in un'unica soluzione. Il coniuge divorziato perde il diritto all'assegno se si risposa o cessa lo stato di bisogno.



Sergio: è interessato alla prossima domanda.

f) Chi può impugnare un testamento sia pubblico, sia olografo?



f) Dipende dal motivo di impugnazione:

- in caso di **nullità** (ad esempio in mancanza dell'autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo) chiunque può impugnare il testamento, e la nullità può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione è imprescrittibile. Il testamento nullo può essere "convalidato" da tutti coloro che abbiano interesse a far valere la nullità (ad esempio l'erede ex legge escluso dalla successione a causa del testamento nullo), e ciò confermando espressamente la disposizione invalida o dandovi volontaria esecuzione;

- in caso di **annullabilità** (ad esempio in mancanza della data nel testamento olografo ovvero in caso di errore, violenza o dolo) può agire solo chi ne ha interesse (ad esempio l'erede ex lege escluso dalla successione a causa del testamento annullabile) entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ovvero dal giorno in cui si è avuta la notizia della violenza, del dolo o dell'errore;

- in caso di **lesione** della legittima può agire solo il legittimario totalmente o parzialmente privato della quota di legittima, entro 10 anni (vedi capitolo "La successione "necessaria": i diritti dei legittimari").

Antonio: ci ha chiesto.

g) E' possibile nominare il beneficiario di una polizza di assicurazione mediante il testamento?

g) Le polizze sulla vita non rientrano tra i beni che cadono in successione. In particolare, "il premio" (capitale o rendita) dovuto dall'impresa assicuratrice, in caso di morte, viene corrisposto direttamente al beneficiario nominato iure proprio e non iure successionis. È comunque possibile nominare il beneficiario del contratto di assicurazione, stipulato secondo lo schema del "contratto a favore di terzi", nel testamento, a meno che le condizioni del contratto non escludano questa possibilità.



oooooooo

Qui ci fermiamo per quanto riguarda le "Successioni", anche perché la nostra cara amica **Natalie** (francese di...Massa d'Albe) è interessata ad avere approfondimenti sulle "Donazioni".

Le abbiamo già fornito una prima veloce risposta, ora cerchiamo di darle ulteriori dettagli che possano interessare anche i nostri amici lettori.

LE DONAZIONI



E' il Titolo V del libro secondo del codice civile ad occuparsene. Ciò che interessa soprattutto alla nostra amica è la parte fiscale ed il rapporto con il notaio. Noi oltre a darle qualche "dritta" (non a caso, come abbiamo già ricordato, siamo stati presenti a ben tre conferenze sulle successioni/donazioni) ricordiamo anche qualche articolo del codice civile tanto per inquadrare la normativa.

L'art. 769 del c.c. dà la definizione della donazione che è un "contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario, che normalmente ...ringrazia), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione".

Se la donazione è rappresentata da una "liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione" si è in presenza di una donazione remuneratoria (art. 770 del c.c.); "non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi".

"La donazione non può comprendere che beni presenti del donante ... (art. 771 c.c.) e qualora dovesse avere "per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che" (art. 772 c.c.).

"La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali salvo che dall'atto ..." (art. 773), inoltre, "è valida la clausola con cui il donante dispone che se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri".

L'art. 774 del c.c. (capacità di donare) stabilisce che "Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni ...".

Evidenziamo, ora, altri importanti elementi.

In pratica oggetto di questo contratto può essere un bene mobile o immobile, la costituzione di un nuovo diritto (usufrutto e abitazione), la liberazione di un obbligo (la rinuncia di un credito), ecc..



- La donazione deve essere fatta per atto pubblico, pena nullità (art. 782 c.c.).
- E' un contratto che va formalizzato davanti ad un notaio.
- Se la donazione ha per oggetto bene mobili è necessario indicarne il valore.
- Essendo un contratto, necessita dell'accordo manifesto tanto del donante quanto del donatario.
- E' prevista, relativamente alla forma, l'eccezione nel caso della cosiddetta "donazione manuale", un regalo di "modico valore", commisurato alle condizioni economiche del donante (...speriamo che sia un ...Rockefeller!), nella quale non è prevista alcuna forma (dovremo approfondire, ma è nostro compito, se in caso di un donante tipo Rockefeller occorre seguire le regole della tracciabilità e se l'importo ricevuto rientra, nei casi previsti, nella franchigia e nell'asse ereditario).

- Per le cause di revocazione (per ingratitudine o per sopravvenienza di figli), il termine per l'azione e le donazioni irrevocabili (articoli 800 e seguenti) rimandiamo a quanto previsto dal c.c..

Dal punto di vista normativo ci fermiamo qui, consigliando il lettore, considerata la delicatezza della problematica, di ricorrere al professionista nei casi meno semplici e con potenziali conflittualità.



Da un punto di vista fiscale la donazione non è esente da costi (poi c'è il signor notaio da pagare). L'imposta, come accade per le successioni, varia a secondo il grado di parentela tra donante e donatario. Così come varia la franchigia. Secondo il seguente schema:

<u>Donatario</u>	<u>Aliquota</u>	<u>Franchigia per ciascun beneficiario</u>
Coniuge, figli, genitori	4%	1 milioni di euro
Fratelli e sorelle	6%	100 mila "
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado.	6%	-----

Tutti gli altri soggetti 8% -----

Come per le successioni, qualora il donatario dovesse trattarsi di una persona portatrice di handicap grave riconosciuta ai sensi di legge (n. 104/1992), la franchigia arriva a 1,5 milioni di euro.

Infine, gli importi esenti da imposta sono aggiornati ogni 4 anni, in base all'indice del costo della vita.

ooooo

La donazione, ovviamente, non può essere usata per aggirare la successione nella quale abbiamo visto le quote (legittima) riservate per legge agli eredi.

Ricordiamo, altresì, che, nei casi previsti (soprattutto in assenza di testamento) la donazione rientra nell'asse ereditario (anche attraverso l'azione di riduzione, da parte del legittimario leso, proposta nei confronti dell'erede che ha ricevuto beni in eccedenza).



Se le donazioni hanno per oggetto gli immobili (o un diritto reale immobiliare), analogamente a quanto succede per le successioni, sono dovute l'imposta ipotecaria e catastale secondo le stesse modalità e con le stesse agevolazioni (per esempio prima casa) che abbiamo già riportato per le successioni a cui rimandiamo (vedere Speciale di "fine 2014").

Una dritta? Le successioni e le donazioni, come anche evidenziato dal magazine **"F - Risparmio & Investimenti"** in un articolo a cura di Marco Barlassina, sono "sotto tiro": *"c'è una crescente preoccupazione a sistemare le cose prima di un eventuale intervento governativo"*.



C'è nell'aria, in considerazione anche della "generosità" della normativa in essere nel Bel Paese, il sentore di qualche inasprimento che potrebbe, come abbiamo già sottolineato in precedenza, concretizzarsi attraverso una riduzione delle franchigie ovvero dall'aumento dell'aliquota fiscale o per l'effetto combinato delle due misure: con il vantaggio, per il Governo, che si potrebbe parlare non di una vera patrimoniale, bensì di una misura equitativa di redistribuzione e di un allineamento alle normative degli altri Paesi.

Secondo il magazine citato, la conferma di una certa preoccupazione, arriva anche dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano: notaio Arrigo Roveda, secondo il quale *"sono molte le famiglie italiane che in questi mesi hanno consultato il loro notaio di fiducia per un check up patrimoniale in vista di un passaggio generazionale. La notizia sulla sicura **revisione degli estimi catastali** e sulla possibile **revisione delle aliquote** dell'imposta di successione hanno suggerito di verificare se non fosse il caso di **anticipare il trasferimento di parte della ricchezza ai figli ...**"*

Ancora secondo il magazine *"le strade percorribili sono essenzialmente tre: la donazione (di denaro, di immobili, di quote d'azienda o partecipazione); l'inserimento di parti del patrimonio in polizze vita (che dovrebbero continuare a mantenere il beneficio fiscale nelle successioni); ...la residenza all'estero.*

Tralasciamo la terza in quanto non di nostro interesse e la seconda perché già affrontata nello Speciale ricordato, e riprendiamo dalle donazioni per le quali c'è almeno il principale vantaggio della certezza. Come evidenzia il **notaio** Roveda: *"Quando si trasmette un bene per donazione si pagano le stesse imposte, con le stesse aliquote, come se il bene fosse trasmesso per successione. Però la misura delle imposte è determinata al tempo in cui è fatta la donazione o si apre la successione. Scegliendo la donazione si paga subito ciò che si pagherebbe più tardi. Ma si sa quanto, mentre non è dato a sapere oggi quale sarà la misura dell'imposta quando si aprirà la successione"*.

Particolare attenzione, secondo il notaio, deve essere prestata alla



forma "Le donazioni (come abbiamo visto, salvo le donazioni di "modico valore") devono essere fatte per atto pubblico e quindi con atto notarile a pena di nullità. Attenzione ai trasferimenti di denaro per somme cospicue, anche a favore del coniuge e figli, effettuati senza atto di donazione. Il fisco accende spesso la luce su questi trasferimenti e le conseguenze negative possono essere pesanti. Ma attenzione anche ai problemi che si possono incontrare quando si vuole vendere il bene donato. (perché, come abbiamo visto nello Speciale più volte richiamato, l'acquirente del bene donato al donatario potrebbe trovarsi coinvolto in azioni di restituzione promosse dagli altri eredi legittimari).

ooooo

Un'ultima notazione:

qualche giorno dopo la pubblicazione del nostro Speciale sulle successioni, nel Plus24 (allegato del sabato al giornale confindustriale) del 27 dicembre u. s. è stata riportata una comparazione tra diversi Paesi sulle tasse di successione sui beni d'arte. Ancora una volta il bel Paese ("Italia tax friendly per gli eredi"), facendo rientrare tali beni nell'asse ereditario senza alcuna distinzione, applica una tassazione di "favore".

Visto che stiamo per concludere l'argomento sul quale, salvo modifiche normative, pensiamo di non ritornare nel breve periodo, segnaliamo la dichiarazione del Presidente USA di voler procedere tramite una riforma fiscale, in un'ottica di redistribuzione, ad un inasprimento di aliquote per i grossi patrimoni e sulle successioni.

Roma, 21 gennaio 2015